

ATTESTAZIONE DI ESENZIONE DALLA RITENUTA DEL 4%
(Art.28, secondo comma, Dpr. 600/73)

Il sottoscritto Valeriano Pettinelli, nato a Santa Vittoria in Matenano (FM), il 24 settembre 1947, ivi residente in Vicolo del Teatro n.4, nella sua qualità di legale rappresentante dell' Associazione Musicale Corpo Bandistico S.Vittoria in Matenano, con sede legale nel Comune di S.Vittoria in Matenano (FM), in vicolo del Teatro snc, C.F. 01350240444 e P.I. 01350240444, valendosi della disposizione di cui all'art. 47 del Dpr. 28/12/00 n. 445, e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 c.p., in relazione alla liquidazione del contributo concesso da codesto Spett.le Ente per l'attività musicale riguardo al TRATTAMENTO FISCALE in relazione all'art 28 c. 2 DPR 600/73 che dispone "Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali"

DICHIARA

Che detto contributo NON è da assoggettare alla ritenuta del 4% di cui all'articolo 28 c. 2 del DPR 600/73 citato in quanto il beneficiario è ente non commerciale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia tributaria e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art 55 del T.U.I.R. DPR 917/86; peraltro il Contributo è corrisposto per le attività regolate dalla legge 14/8/1967, n. 800 intese a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale (con esenzione concessa con legge 6/3/1980 n. 54 art. 2 – Interventi a sostegno delle attività musicali) dal Ministero dei beni e le attività culturali;

RILASCIA INOLTRE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE

"Preso atto della previsione contenuta nell'art 28, c. 2, DPR 600/73, il Beneficiario del contributo si obbliga comunque a tenere indenne l'Erogante da ogni genere di danno e pregiudizio che l'Erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta